

La responsabilità legale

ISABELLA MARCHINI

Dottoranda di ricerca in Scienze Penalistiche
nell'Università di Trieste

1 - DALLA NEGAZIONE DEL LIBERO ARBITRIO ALL'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ LEGALE

Nel 1878, all'età di soli ventun'anni, Enrico Ferri emerse nel panorama penale italiano con la tesi di laurea dal titolo: "*Teorica dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio*", la quale, senza ombra di dubbio, marcò un netto confine tra quello che era stato fino ad allora il pensiero dominante e quella che sarebbe stata, di lì in poi, la nuova corrente penale, ossia tra la Scuola classica e la Scuola positiva.

Tuttavia, fu proprio nella Scuola classica con il Maestro Francesco Carrara che il giovane Ferri formò la sua mente e la sua anima e furono proprio i dettami di quella stessa Scuola che lo spinsero ad allontanarsi per approdare ad una più matura dimensione penale ancorata al mondo delle scienze ed al metodo positivo.

A quel punto, lo scontro tra discepolo e Maestro fu inevitabile².

1 E. FERRI, *Teorica dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio*, Bologna, Zanichelli, 1881.

2 Sebbene Ferri, tuttavia, non avesse mai rinnegato gli insegnamenti classici, sostenendo, anzi, che la Scuola Positiva avrebbe continuato il percorso iniziato dalla Scuola classica. A tal proposito, si veda D. RENDE, "Da Francesco Carrara ad Enrico Ferri", in *Scritti in onore di Enrico Ferri*, Torino, Utet, 1929, p. 413, dove tale Autore sottolinea: «il Ferri doveva non demolire, ma completare Carrara, e cioè la Scuola positiva doveva integrare quella che Ferri chiamò, non per diletto, ma "per ammirazione" Scuola classica».

Oggetto della sua ricerca divenne l'uomo delinquente, dal punto di vista psicologico e sociologico, ed il delitto inteso quale prodotto del suo agire; pertanto, le linee direttrici di tale studio si orientarono verso la ricerca delle cause del delitto e del modo migliore per adattare ciascuna sanzione al delinquente, in base alla pericolosità del soggetto e alle cause che lo avessero spinto a violare le leggi di convivenza sociale³.

Egli, infatti, era fermamente persuaso che, solo studiando la genesi naturale del delitto nelle componenti del delinquente e dell'ambiente in cui questo viveva, si potesse trovare il rimedio più adeguato per le varie cause che lo avevano determinato⁴. E ciò era possibile applicando anche al diritto penale regole e tecniche scientifiche, attingendo da quel *modus operandi* tipico del metodo galileiano, fondato sull'osservazione e sull'esperimento⁵. Di qui, la nascita di una nuova corrente scientifica, la cosiddetta Scuola criminale positiva, la quale attingeva la sua forza dalle altre scienze e, al contempo, diventava scienza essa stessa: la "Sociologia criminale"⁶. Fu proprio questo, infatti, il nome che Ferri, nel 1883, le diede, considerandola come un ramo distinto della sociologia generale e richiamando in essa i dati positivi dell'antropologia, della psicologia, della statistica, della patologia, nonché del diritto penale e delle discipline carcerarie⁷.

Mai nessuno prima di lui aveva trattato la scienza criminale in questi termini e, contro chi la riteneva un semplice connubio tra diritto penale e le scienze antropologiche e sociologiche, egli a viva voce affermava: «No: essa è qualche cosa di più ed ha una portata, scientifica e pratica, assai più grande; essa è l'applicazione del metodo sperimentale allo studio dei delitti e delle pene...»⁸. E, per tali ragioni, a parer suo, essa non era altro che il naturale sviluppo della Scuola classica, iniziata dall'illustre Cesare Beccaria⁹. Entrambe, evidenziava il Ferri, sul piano

3 V. SCIALOJA, *La sociologia criminale*, in "Quaderni di criminalia", n. 5, *Enrico Ferri e la scienza penale italiana*, Milano, Fratelli Bocca, 1940, p. 70. Si veda anche D. RENDE, "Le due scuole penali (dissenzi teorici e consensi pratici)", in *Scritti in onore di Enrico Ferri*, cit., p. 137.

4 F. TAGLIARINI, *Colpevolezza, Pericolosità, Trattamento. Profili storici e problemi attuali*, Bologna, CUSL, 1993, p. 79 ss.

5 Sottolinea la duplice valenza del reato quale fenomeno individuale e sociale, E. FLORIAN, *Trattato di diritto penale. Parte generale del diritto penale*, Milano, Vallardi, 1934⁴, p. 23. Di conseguenza, era necessario studiare l'uomo che aveva commesso il reato e l'ambiente in cui esso era originato.

6 Sulla nascita e sull'evoluzione di questa Scuola, si veda F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano. Introduzione: dalla nascita della scuola positiva al codice penale vigente*, I, Milano, Giuffrè, 1952², p. 75.

7 E come qualcuno acutamente evidenziò: «come altri credette di costituire la filosofia, la pedagogia, la morale, coi dati dell'indagine e della esperienza, così Ferri si volse a costruire la criminologia come scienza, con il duplice scopo: da un lato di svincolare il diritto penale dalla metafisica (...); dall'altro di tentare di aggredire le cause efficienti della criminalità, dopo averle identificate e accertate, una per una», così V. SCIALOJA, *op. cit.*, p. 67.

8 E. FERRI, *Sociologia criminale*, I, Torino, Utet, 1929, p. 27.

9 Lo stesso Ferri considerò la Scuola positiva proprio come una radicale innovazione del metodo scientifico nello studio della patologia sociale criminosa e dei suoi rimedi sociali e giuridici, cosa che inevitabilmente comportava la conversione della scienza dei delitti e delle pene da

pratico, suggerivano la diminuzione delle pene, ma, sul piano teorico, mentre la Scuola classica si proponeva lo studio astratto del reato quale “ente giuridico” o “ente di ragione”, la Scuola positiva studiava il reato concretamente,

[...]«non come astrazione giuridica, ma come azione umana, come fatto naturale e sociale, e quindi» si prefiggeva «lo studio non solo del delitto in sé, come rapporto giuridico, ma anche e prima di chi commette questo delitto; lo studio cioè dell'uomo delinquente»¹⁰.

A ben vedere, anche la Scuola classica aveva dato rilievo all'uomo-individuo, anche se in un secondo momento, cioè esclusivamente in funzione del delitto¹¹. Ma il grande pregio dei positivisti fu quello di dare al reato quella concretezza che nei classici, radicati ad una concezione normativa ed astratta del reato, mancava del tutto: ciò che contava, in questa nuova visione, dunque, era l'azione, non come entità a sé, staccata dall'agente, bensì come effetto di quel particolare modo di essere del soggetto, a cui l'azione era causalmente riconducibile¹².

Di qui, l'importanza di concentrare l'indagine sui fattori della criminalità e sulla loro spiegazione causale e, di conseguenza, la negazione del libero arbitrio e l'affermazione della responsabilità legale: ecco emergere i due principali capisaldi della Scuola positiva che costituirono, al tempo stesso, il punto di maggior tensione e di distacco tra le due Scuole¹³.

pura astrazione dottrinale a scienza di osservazione positiva. Tuttavia, una divergenza di fondo restava poiché i classici ritenevano che sociologia, antropologia, psicologia, statistica e politica criminale costituissero scienze ausiliarie della scienza generale del diritto penale, invece, i positivisti sostenevano che la scienza penale era rappresentata dalla sociologia criminale di cui le altre discipline non erano che le branche.

10 Così, E. FERRI, *op. loc. ult. cit.* L'Autore continua poi con un'efficace e sintomatica similitudine tra la medicina e la scienza criminale: come per trovare i rimedi di una malattia bisogna prima cercare e scoprire le cause, così la scienza criminale studia le cause naturali di quella patologia sociale costituita dal delitto al fine di trovare i rimedi più efficaci a mitigarlo. Nello stesso senso, peraltro, pure F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, Cedam, 2011⁷, p. 30, laddove si legge: «la Scuola Positiva, ispirantesi al positivismo metodologico, sostituisce allo studio del reato come “ente giuridico” lo studio del reato come prodotto della costituzione individuale o della società e, quindi, dell’ “uomo delinquente”, e al metodo giuridico-deduttivo il metodo induttivo-sperimentale».

11 Come acutamente ha sottolineato taluno: «pur nella sua possente analisi del delitto, la Scuola classica si arrestava piuttosto al lato formale dello stesso, trascurandone l'essenza, il contenuto sociale ed economico e quindi la serie delle cause che lo determinano», E. FLORIAN, *Il metodo positivo nella scienza del diritto penale*, in “Scuola Positiva”, Milano, Vallardi, 1926, p. 3. Nella Scuola positiva, invece, si è detto, lo studio del reato ruota attorno alla figura del reo. Creatore di tale indirizzo fu Cesare Lombroso, il quale per primo si convinse che l'uomo delinquente andava studiato da vicino, nelle carceri e nei manicomi; Enrico Ferri si concentrò, invece, non solo sullo studio dell'uomo come singolo, ma anche all'interno del contesto sociale in cui egli era inserito; infine, arrivò lo studio del delitto come fenomeno giuridico ad opera di Raffaele Garofolo, il quale seppe unire i risultati e del metodo antropologico e del metodo sociologico.

12 G. BETTIOL-L. P. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, Cedam, 1986¹², p. 30.

13 A tal proposito, succintamente, si veda S. VICINGUERRA-A. ROSSI, *Principi di criminologia*, Padova, Cedam, 2011³, p. 22.

In effetti, la Scuola classica era paga della convinzione che il libero arbitrio regolasse l'azione umana; infatti, nonostante la pressione dell'ambiente esterno e delle motivazioni interne, spettava sempre alla libera volontà dell'uomo, la decisione tra due opposte possibilità¹⁴. Il reato veniva, di conseguenza, inteso come "violazione cosciente e volontaria della norma penale": doveva trattarsi, dunque, di una volontà colpevole di violare la norma piuttosto che il fatto costituente il reato e, per essere colpevole, tale volontà non poteva che essere libera. Ed allora, per avere volontà colpevole, l'individuo doveva essere imputabile, doveva cioè avere la capacità di intendere e di volere¹⁵. In questi termini, il reo era libero di scegliere il bene o il male e, se sceglieva il male, ossia la violazione del diritto, doveva essere punito proporzionalmente alla gravità del fatto commesso¹⁶. Il solo fatto di essere dotato di libero arbitrio o libertà morale rendeva l'uomo moralmente colpevole e legalmente responsabile dei suoi delitti¹⁷.

Di tutt'altra matrice era, invece, il pensiero positivista, di cui uno dei principali postulati suonava in questi termini: il libero arbitrio era una pura illusione¹⁸. I positivisti, infatti, relegavano il concetto di libero arbitrio nel campo della filosofia e della metafisica e, pertanto, ritenevano che in alcun modo esso avrebbe potuto costituire «la base pratica della giustizia penale»¹⁹. Era proprio da questo punto che si muoveva la critica del Ferri, secondo il quale ammettere il "libero arbitrio" o la "libertà morale"²⁰ non significava altro che rimettere alla volontà

14 Così E. FERRI, *Sociologia criminale*, II, Torino, Utet, 1930⁵, p. 6 ss.

15 G. BETTIOL-L. P. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 25. Secondo questa concezione, diventa centrale, dunque, il problema della cosiddetta capacità di diritto penale: nei soggetti in cui questa difetti, per incapacità naturale (infanti) o per incapacità psichica (infermi di mente), non si può parlare di imputabilità.

16 C.F. GROSSO, "Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano", in *Storia d'Italia. Annali*, XII, a cura di L. VIOLANTE, Torino, Einaudi, 1997, p. 15. Si veda altresì, E. FERRI, *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*, Bologna, Zanichelli, 1886, p. 113.

17 Infatti, lo stesso Ferri riferisce come, nel pensiero classico, la questione dell'imputabilità sia un problema totalmente morale giacché, in quell'ottica, l'individuo se non è libero moralmente non può essere imputabile. Così, E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 65.

18 F. GRISPIGNI, *op. cit.*, p. 76. Si veda, in particolare, E. FERRI, *Sociologia criminale*, II, cit., p. 11 ss., laddove l'Autore mette in luce il processo fisio-psichico di ogni azione individuale e le leggi universali contro le quali quell'illusione di una libertà volitiva urta, a cui aggiunge, peraltro, conferme sperimentali.

19 Così, E. FERRI, *Sociologia criminale*, I, cit., p. 82. Secondo taluno, infatti, «la sua inclusione come elemento dell'imputabilità penale svia e paralizza la funzione difensiva propria del diritto penale, conservando o ristabilendo il concetto della retribuzione morale e del castigo e trascinandolo in una sfera, che non gli appartiene», in E. FLORIAN, *op. cit.*, p. 14.

20 U. SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano. Da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, Torino, Fratelli Bocca, 1932², p. 140. Tuttavia, tale Autore muove una critica al Ferri ed alle due opposte scuole, affermando, infatti, che, sebbene i classici ed i positivisti non se ne fossero accorti, il libero arbitrio poteva dirsi debellato da un pezzo.

dell'individuo la scelta tra due possibilità, senza dar conto di quella che poteva essere l'influenza dell'ambiente esterno nonché delle motivazioni interne²¹.

Tale posizione non poteva certamente andare esente da critiche, nonostante gli ultimi esponenti della Scuola classica avessero abbandonato la vecchia idea di un assoluto libero arbitrio in favore di una limitata libertà morale, a cui naturalmente corrispondeva una limitata imputabilità morale. In particolare, veniva rimproverato al determinismo positivo di considerare l'uomo un "automa" e di ridurre tutta la natura ad un "prezzo meccanicismo fatalista". Ciò, secondo il Ferri, era del tutto fuorviante poiché egli traeva l'individualità e la fisionomia dell'uomo, sia fisiche che morali, proprio dal fatto che ogni azione umana era l'effetto inevitabile di cause determinanti. In quest'ottica, dunque, ciascun uomo si distingueva da ogni altro essere vivente e reagiva alle cause esterne in un modo che gli era proprio, diverso da quello degli altri uomini nelle stesse condizioni ambientali e diverso pure dal suo modo di reagire rispetto alle diverse condizioni di tempo e di luogo del suo organismo²².

Ma il vero *punctum dolens* della teoria del libero arbitrio, anche nella visione più attenuata, si rifletteva, sul piano pratico, nelle aule delle Corti d'Assise: le sentenze risultavano sempre più miti ed inconcludenti, giacché, accogliendo la teoria del libero arbitrio e della imputabilità morale, una buona parte dei delinquenti restava fuori dall'area della punibilità.

Si riscontrava, infatti, che il gran numero di delinquenti risultava "psichiatricamente bacato" o "psichicamente anormale" e, pertanto, le vecchie teorie della responsabilità trovavano applicazione solo nei confronti dei piccoli e minori malfattori nei quali meno si intravedevano quelle anomalie fisio-psicologiche: la giustizia penale perciò si limitava a punire i delinquenti più gravi e pericolosi con pene miti se non addirittura irrisorie per accanirsi invece proprio contro «coloro cui la spinta a delinquere sbocciò dall'occasione fuggente o che furono sospinti dall'emozione e talora dalla passione»²³.

21 «E se anche in ogni uomo esiste una propria ed abituale disposizione fisio-psichica a reagire all'ambiente in modo più o meno energico, come esiste in ogni individuo una propria disposizione a reagire con rettitudine o con disonestà; questo fatto incontestabile indica "una personalità" ma non è prova di libero arbitrio, se anzi non ne sia un'altra negazione, perché un uomo non può volere ciò che ripugna alla sua personalità se non quando ve lo determinino essenziali condizioni interne od esterne», in E. FERRI, *Sociologia criminale*, II, cit., p. 22. Per un'analisi critica a proposito della irrilevanza dei motivi nella visione precedente, si veda E. FERRI, *Polemica in difesa della scuola criminale positiva*, cit., p. 90, laddove si legge: «e avete completamente lasciato in oblio o ignorato il secondo criterio, della legittimità o illegittimità dei motivi determinanti, che è invece la sola parte vitale di quella mia vecchia teoria e che ho conservata e conserverò sempre, perché risponde fedelmente ai fatti [...]».

22 Così, E. FERRI, *Sociologia criminale*, II, cit., p. 32. L'Autore significativamente continua: «Per cui ad ogni uomo spetta, in proprio, l'azione da lui compiuta, come indice ed effetto necessario del suo organismo e della sua personalità: e questo è il primo nucleo della imputabilità nel suo senso fisico, per la quale appunto ad ogni uomo si comincia dall'imputare, dal mettere in conto l'azione da lui fisicamente compiuta come azione sua».

23 E. FLORIAN, *op. ult. cit.*, p. 9. E più ampiamente, si veda E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 46 ss.

Dalla critica della Scuola classica e dalla stessa esperienza delle Corti d'Assise, il Ferri trasse le sue conclusioni: l'autore di un reato, in quanto manifestava una certa devianza, era un soggetto anormale non responsabile moralmente delle sue azioni, e perciò nei suoi confronti doveva essere attuata una forma di recupero sociale oltretutto individuale. Posta in questi termini la questione, al presupposto della responsabilità morale andava necessariamente sostituito quello della responsabilità legale²⁴ e la pena, quale retribuzione per la commissione di un reato, veniva conseguentemente sostituita dalla sanzione preventiva atta ad eliminare le cause della devianza e della pericolosità del soggetto autore del reato²⁵.

Caratteristica di questa sanzione era l'indipendenza da qualsivoglia "colpabilità morale" e "volontarietà" dell'agente, essendo sufficiente la sola imputabilità fisica: «il delinquente è responsabile dei propri delitti e deve essere punito per il solo fatto di vivere in società, e cioè per la reazione che il suo delitto non può non produrre nel sistema sociale di cui ha violato le leggi»²⁶.

Era, dunque, esclusa dalla pena qualsiasi finalità di retribuzione giuridica o etica; essa doveva essere unicamente considerata come un mezzo per la difesa sociale ed in questa dovevano ritrovarsi i criteri e i limiti del sistema punitivo²⁷. Di talché, se ne deduce che tale sanzione non poteva avere durata prestabilita, in proporzione alla gravità del fatto commesso, ma doveva essere indeterminata in quanto vincolata al tempo che sarebbe occorso per eliminare la condizione di pericolosità nel soggetto e riadattarlo alla vita libera sociale²⁸. E, di conseguenza, si andava affermando l'idea

24 U. SPIRITO, *op. cit.*, p. 143, laddove si legge: «col determinismo assoluto, dice il Ferri, non scompare anzi si precisa meglio e con maggiore efficacia pratica il concetto di responsabilità. Non esistendo la libertà umana non esiste neanche la responsabilità morale, ma rimane sempre la imputabilità fisica del delitto, e basta questa perché si abbia la responsabilità penale o punibilità del delinquente». Nello stesso senso, E. FLORIAN, *Scuola positiva*, in *Dizionario di criminologia*, a cura di E. Florian, A. Niceforo, N. Pende, II, Milano, Vallardi, 1943, p. 898; ed ancora, ID, *Ferri (Enrico)*, in *Dizionario di criminologia*, a cura di E. Florian, A. Niceforo, N. Pende, I, Milano, Vallardi, 1943, p. 363. Per una posizione opposta e del tutto contraria al riconoscimento di una responsabilità legale, si veda S. RICCIO, *Responsabilità e pericolosità nella dottrina e nel nuovo codice penale*, Napoli, Jovene, 1931, p. 62 ss. Si noti, in particolare, come Ferri preferì parlare di "responsabilità" piuttosto che di "imputabilità" poiché tale parola evocava il concetto di colpa morale, mentre con il termine di responsabilità si esprimeva chiaramente l'idea che l'autore di un delitto doveva rispondere per esso di fronte alla società.

25 C.F. GROSSO, *op. cit.*, p. 16.

26 U. SPIRITO, *op. cit.*, p. 144.

27 Così, U. SPIRITO, *op. cit.*, p. 150. Per una dettagliata panoramica a riguardo, E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 49 ss.

28 Ne consegue che, se i provvedimenti di repressione devono avere per scopo la difesa sociale, essi devono, innanzitutto, essere proporzionati alla pericolosità del reo e, in secondo luogo, variare a seconda delle diverse personalità criminali, in F. GRISPIGNI, *op. cit.*, p. 77. Nello stesso senso, S. VICINGUERRA-A. ROSSI, *op. cit.*, p. 36; E. FLORIAN, *Il metodo positivo nella scienza del diritto penale*, cit., p. 9, il quale afferma che «assisa l'imputabilità sull'osservazione del delinquente ed eliminato qualsiasi influsso del libero arbitrio, la pena (in largo senso intesa) non può avere che una funzione di tutela dell'ordinamento giuridico e conseguentemente della compagine sociale» e

[...]di poter prescindere dal rapporto di proporzionalità fra misura della pena e misura della colpevolezza, onde poter commisurare l'efficacia preventiva della sanzione alle concrete possibilità di reinserimento del reo, giungendo, in termini espliciti, alla configurazione di una sanzione, sia pur preventiva, indeterminata nella sua durata²⁹.

2 - RESPONSABILITÀ LEGALE VS RESPONSABILITÀ MORALE

Da questa elaborazione ne derivava un altro assioma fondamentale: l'uomo era penalmente imputabile solo perché lo era socialmente. Così, con grande puntualità il Ferri sottolineava:

[...] i due poli inseparabili, entro cui spazia ogni scienza sociale come riflesso della vita, sono l'individuo e la società: negata la ragione della responsabilità nelle condizioni dell'individuo, non rimane che trasportarla nelle condizioni della società³⁰.

E l'Autore continuava affermando che le scienze positive avevano dimostrato come l'individuo, di qualunque specie, non esistesse come singolo, ma come membro inserito in una società. Uomo, famiglia e comunità stessa avevano "esistenza sociale" solo come membri di una più vasta società giacché senza società non esisteva diritto e senza diritto non sarebbe stata possibile alcuna forma di convivenza sociale. E lo Stato rappresentava la società proprio nella sua organizzazione giuridica³¹.

Era chiaro, allora, che le tre componenti responsabilità, imputabilità e pericolosità erano concetti tra loro indissolubilmente connessi: l'imputabilità, basata sulla pericolosità di un individuo e su un fatto antisociale, esprimeva la causalità tra delitto e persona; la responsabilità, conseguenza di tale imputabilità, comportava l'obbligo di subire le conseguenze del fatto antisociale; la pericolosità era elemento caratteristico della responsabilità giacché, per chiamare un soggetto a rispondere di un fatto a lui imputabile, costui doveva essere dichiarato pericoloso³².

continua «la difesa sociale con la pena e gli istituti affini non ha ragione né valore di fronte al delinquente che, per qualsiasi motivo, si riveli non pericoloso».

29 F. TAGLIARINI, *op. cit.*, p. 82.

30 E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 135.

31 «[...] ogni uomo, per il solo fatto di vivere in società, e quindi di avere tutti i vantaggi, le protezioni e le garanzie del consorzio civile, deve rispondere alla società del suo modo di agire (responsabilità sociale) quando offenda negli altri uomini e nella collettività le condizioni di esistenza ed i conseguenti diritti, cioè, abbia una forma di attività che sia inferiore a quel minimo di disciplina sociale, variabile di epoca in epoca, ma senza il quale non è possibile l'umana convivenza», così E. FERRI, *Relazione sul Progetto preliminare di Codice penale italiano*, in "Scuola Positiva", 1921, p. 10.

32 In particolare, si veda N. PALOPOLI, *Il Progetto Ferri fra la Scuola Positiva e il moderno indirizzo criminale*, in "Scuola Positiva", 1925, p. 24. E, per un punto di vista tipicamente classico in tema di imputabilità, libero arbitrio e responsabilità, si veda anche S. RICCIO, *op. cit.*, p. 47 ss.

Questa nuova idea di responsabilità legale costituì una vera e propria rivoluzione copernicana nell'universo penale: innanzitutto, essa rompeva profondamente con la tradizione classica del libero arbitrio, ma non solo. Infatti, essa si poneva in contrasto pure con la concezione giuridica più attenuata dei neo-classici e degli eclettici: questi ultimi, seppure dichiarassero il libero arbitrio base non necessaria per la giustizia penale, tuttavia si richiamavano a concetti quali "pubblica coscienza" e "comune sentimento", nella convinzione che la legge penale dovesse mantenere necessariamente un substrato di "imputabilità morale" nel delinquente per poter affermare che da questa derivava la sua "imputabilità e responsabilità penale"³³. Si continuava perciò a fondare la giustizia penale, sebbene intesa come difesa penale, sulla distinzione tra soggetti moralmente responsabili e moralmente irresponsabili con tale inevitabile conseguenza: l'accusa avrebbe negato l'infermità mentale dell'imputato per vederlo condannare, mentre, all'opposto, la difesa avrebbe insistito per l'infermità mentale per vederlo assolvere.

In particolare, con il nuovo concetto di responsabilità legale o sociale si assisteva ad una graduale evoluzione: dapprima, i pazzi erano considerati non moralmente responsabili delle loro azioni con la conseguenza logica di un restringimento del campo della irresponsabilità ai solo pazzi con uno stato evidente di infermità mentale; si era passati, poi, alla creazione della cosiddetta pazzia morale, secondo la quale ad essere malati erano solo i sentimenti, mentre l'intelligenza restava intatta; ma, con l'arrivo della psichiatria, si era giunti a dimostrare che la pazzia morale consisteva nella delinquenza congenita ed, infine, con l'antropologia criminale, si eliminava ogni distinzione tra pazzia e delitto. Di qui la teorica della responsabilità legale o sociale, che si estendeva a chiunque avesse commesso un delitto, purché quest'ultimo fosse «l'espressione della sua personalità, normale od anormale, matura o immatura»³⁴ e, quindi, manifestazione della sua pericolosità. Si trattava, dunque, di una responsabilità dell'individuo

33 E. FERRI, *Principii di diritto criminale. Delinquente e delitto*, Torino, Utet, 1928, p. 231. In particolare, il Ferri si schierava contro quelle teorie eclettiche che, seppur tralasciavano i concetti di libero arbitrio e di libertà, tuttavia ammettevano la volontà giacché riconosciuta sia nella teoria del libero arbitrio sia nel determinismo: la volontarietà era, infatti, secondo i suoi sostenitori, sempre presente in ogni individuo e ciò lo rendeva imputabile (sia fisicamente che moralmente) dei delitti commessi. Ma tale volontarietà non faceva che porre la responsabilità morale quale base della responsabilità penale e lo stesso Ferri evidenziava come l'elemento psicologico non fosse costituito solo dalla volontarietà, ma anche dall'intenzione e dallo scopo. Precisamente, la volontarietà riguardava l'atto in sé; l'intenzione si riferiva alla direzione a cui era rivolto quell'atto e con lo scopo si intendeva «l'effetto che, volendo quel fatto con quella intenzione, si cercò di ottenere», in E. FERRI, *Sociologia criminale*, II, cit., p. 188.

34 E. FERRI, *Principii di diritto criminale*, cit., p. 235. Ciò che contava, secondo Ferri, per rendere penalmente responsabile un soggetto era che l'atto fosse suo, in quanto espressione della sua personalità, indipendentemente dalle condizioni psico-fisiche in cui lo aveva compiuto. Questo concetto è stato emblematicamente riassunto dallo stesso Ferri in questa espressione: «l'uomo è responsabile sempre di ogni suo atto, soltanto perché e finché vive in società», in E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 238. E, come riceve i vantaggi di protezione e supporto del vivere in società, così ne subisce le restrizioni e le sanzioni per la violazione delle norme che regolano la vita in comunità.

verso la società, indipendente da ogni responsabilità morale, e che si applicava a tutti coloro che compievano atti contrari alle condizioni di esistenza sociale:

[...]ogni uomo sempre ed in ogni caso determina con ognuna delle sue azioni una corrispondente reazione sociale e sempre, quindi, risente le conseguenze naturali e sociali dei propri atti, ne è responsabile, pel solo fatto di averli compiuti³⁵.

In altre parole, *l'uomo era imputabile, e quindi responsabile, perché viveva in società*³⁶ e, con tale espressione, il Ferri racchiudeva efficacemente tutto il senso della cosiddetta responsabilità legale. Con il termine imputabilità, in particolare, egli intendeva sia quella materiale che quella sociale e giuridica: materiale perché quel soggetto rispondeva in quanto autore di quell'atto; sociale e giuridica perché egli era obbligato a sopportare le conseguenze sociali e giuridiche di quell'atto. A proposito dell'imputabilità materiale, era chiaro che essa sussistesse per il solo fatto del vivere in società; infatti, l'imputazione di un atto ad un uomo non poteva che essere mossa da altro soggetto, come singolo o come rappresentante dell'intera società, e, pertanto, se quello non fosse vissuto in società, non ci sarebbe stato nessun'altro uomo pronto ad imputargli quell'atto. Ma anche l'imputabilità giuridica derivava dal vivere in società, giacché solo in essa, cioè solo nella convivenza dell'uomo con gli altri uomini, era concepibile il diritto³⁷.

L'idea positiva della responsabilità si poneva nettamente in contrasto con la concezione classica, secondo la quale, per avere responsabilità penale, dovevano coesistere nel soggetto una responsabilità fisica, per essere stato autore materiale del reato, ed una responsabilità morale, per essere stato libero nel determinare la sua volontà. La nuova Scuola, si è detto, bandiva appunto tale responsabilità morale dal momento che l'individuo rispondeva del fatto commesso non per le sue condizioni personali, o, in generale, per un giudizio morale sulla sua colpevolezza, ma per il solo fatto di vivere in società e di essere parte di essa, trattandosi, si badi bene, non di responsabilità "della società", ma di responsabilità "dell'individuo verso la società"³⁸.

A ben vedere, l'esclusione di una responsabilità morale non significava trascurare del tutto il diverso giudizio etico e religioso che poteva suscitare un delit-

35 E. FERRI, *Sociologia criminale*, II, cit., p. 147.

36 E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 148.

37 Così E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 149 ss., laddove l'Autore eloquentemente prosegue: «non, adunque, perché l'uomo abbia una "libertà morale" o una "libertà ideale" o una "libertà relativa" di agire, è giuridicamente, e cioè socialmente, imputabile o responsabile delle sue azioni: ma unicamente perché, una volta che egli vive in società, ogni sua azione produce effetti sociali, oltretutto individuali, i quali rimbalzano dalla società circostante all'individuo agente [...]».

38 E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 153. E come acutamente taluno, riportando il pensiero del Ferri, evidenzia, il crimine, prima ancora che fatto giuridico, era divenuto un fatto umano e sociale e, pertanto, a prescindere dalla considerazione del libero arbitrio quale presupposto per la colpevolezza, ciò che occorreva tener in considerazione era che come l'uomo era portato alla commissione del delitto, così la società era portata a reprimere tale azione criminosa, in F. TAGLIARINI, *op. cit.*, p. 80.

to, se a compierlo fosse stato un uomo normale o un uomo evidentemente anormale o incosciente. Ma ciò, secondo il Ferri e la Scuola positiva, era materia di competenza della teleologia, della filosofia e del pensiero comune e non poteva in alcun modo paralizzare l'azione dello Stato diretta alla preservazione sociale³⁹.

Il punto critico stava proprio in questo: né lo Stato, né il giudice, per suo tramite, potevano misurare la colpa morale del delinquente e questa incapacità costituiva un vero limite alla giustizia penale. Peraltro, se le indagini scientifiche avevano messo sempre più in luce le anomalie dei delinquenti più pericolosi, per assurdo, si riscontrava che proprio questi restavano impuniti e venivano puniti, invece, coloro che, sebbene meno pericolosi, apparivano più normali. Per porre rimedio a questa inevitabile contraddizione ecco la soluzione a cui giunse il Ferri: tutti i delinquenti dovevano essere puniti, semplicemente perché responsabili del delitto commesso, con la precisazione però che la sanzione repressiva doveva essere adattata alla personalità fisio-psichica e sociale del reo⁴⁰.

Alla luce di un tanto, l'ordinamento giuridico, per attuare un'efficace difesa sociale repressiva, non poteva più subordinarsi ad una pretesa "intimidabilità" o "dirigibilità" o "normalità" del soggetto e al rapporto indissolubile tra pena e colpevolezza, quest'ultima intesa quale fondamento e misura della prima. Ma occorreva piuttosto tener conto dei dati personali ed ambientali di ogni delinquente in modo da poter prevedere i possibili episodi criminosi e, una volta conosciute le cause del crimine e le probabilità del suo ripetersi, in modo da poter creare un sistema penale che più che reprimere le condotte criminose mirasse a prevenirle, evitando così la commissione di nuovi fatti di reato⁴¹.

A questo punto, ammessa dunque la responsabilità legale, nella ricerca ferrariana, si prospettavano due problemi finali: innanzitutto, bisognava enucleare le varie forme di sanzione sociale e, successivamente, bisognava individuare un criterio che determinasse la forma di sanzione ed il grado di questa più adatti al caso di specie⁴².

Il Ferri, pertanto, individuò quattro tipi di sanzioni idonee a reagire contro le azioni antisociali: i mezzi preventivi, anteriori ai fatti antisociali che dovevano appunto prevenire; i mezzi riparatori, che si applicavano solo quando il fatto antiggiuridico era stato commesso; i mezzi repressivi, che corrispondevano alle classiche sanzioni dei codici penali ed, infine, i mezzi eliminativi, atti ad eliminare la possibilità di recidiva soprattutto con riferimento alle azioni più gravi e pericolose⁴³.

39 Così E. FERRI, *Principii di diritto criminale*, cit., p. 238.

40 Secondo questa logica, con la responsabilità legale veniva rafforzata «quel tanto di prevenzione generale (intimidazione) che può dare la minaccia penale, dacchè nessuno può sottrarsi alle conseguenze del proprio delitto e la misura di sicurezza (a tempo indeterminato) è spesso più severa della pena (a termine fisso)», in E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 247.

41 F. TAGLIARINI, *op. cit.*, p. 81.

42 Per riflessioni più ampie, si veda E. FERRI, *Sociologia criminale*, II, cit., p. 238 ss.

43 E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 253.

Per quanto riguarda, poi, il criterio atto ad individuare le pene più adatte ai vari delitti, Ferri e la Scuola positiva presero come principio ispiratore il criterio della temibilità o della cosiddetta pericolosità sociale, a cui il Garofolo aggiunse quello della adattabilità del delinquente all'ambiente sociale⁴⁴. Ma ciò ancora non bastava. Secondo Ferri, infatti, era necessario prendere altresì in considerazione la qualità antisociale dell'atto e la qualità antisociale dell'agente. In particolare, l'atto risultava composto da due elementi: il diritto violato e i motivi determinanti l'azione; ed erano proprio questi ultimi che costituivano l'innovazione più significativa della teoria della responsabilità penale giacché, come lo stesso Ferri sottolineava,

[...] se ogni deliberazione volitiva ed ogni azione umana non è che la risultante dei motivi, che in quel momento sono presenti ed agiscono sulla coscienza individuale, è evidente che il carattere ed il valore di ogni azione umana saranno dati appunto dai motivi che l'hanno determinata⁴⁵.

3 - LA CODIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ LEGALE

Non potendo dilungarsi oltre su tali argomenti, merita soffermarsi, invece, su un ulteriore aspetto della responsabilità legale, ossia sul suo recepimento nel Progetto Ferri del 1921 e nella codificazione successiva.

La Scuola positiva era nata troppo tardi per poter ispirare il codice penale Zanardelli del 1889, ancora profondamente influenzato dalla Scuola classica e perlopiù di matrice liberale. Lo stesso Ferri acutamente descriveva in tali termini la necessità di una riforma della giustizia penale:

[...] il nostro Codice penale, nato il 1° gennaio 1890, veniva troppo presto per disciplinare le proposte della Scuola antropologica criminale che era allora ai suoi albori, e veniva troppo tardi per disciplinare rigidamente le norme della Scuola classica tradizionale [...]. Il nostro Codice penale sta tra il vecchio e il nuovo⁴⁶.

Così, solo trent'anni dopo, il codice Zanardelli si era dimostrato non sufficientemente solido per affrontare le forti spinte verso nuove forme di giustizia penale e di difesa sociale che ormai da tempo occupavano lo scenario penale italiano⁴⁷.

44 R. GAROFOLO, *Criminologia*, Torino, Fratelli Bocca, 1891², p. 330.

45 E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 262.

46 E. FERRI, *Difese penali*, II, Torino, Utet, 1923, p. 793.

47 G. VASSALLI, *Codice penale*, in *Enciclopedia del Diritto*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 269. Invero, come l'Autore sottolinea, «il legislatore aveva lavorato con lo sguardo volto al passato, nell'intento di rimuovere in nome dei principi liberali, degli interessi del nuovo Stato unitario, dei principi di umanità e di equità, del diritto razionale, i difetti delle legislazioni penali anteriori. Poco conto aveva potuto tenere delle nuove aspirazioni verso la considerazione più attiva del soggetto attivo del reato e delle esigenze di prevenzione poste dalla sua personalità». Nello stesso senso, si veda F. GRISPIGNI, *op. cit.*, p. 78.

I tempi erano dunque maturi per una radicale riforma, tale da accogliere il nuovo verbo positivista: così, su iniziativa dell'allora guardasigilli Mortara, venne emanato il r.d. 14 settembre 1919, n. 1724 con il quale si nominava una commissione ministeriale formata interamente da positivisti con lo scopo di redigere un progetto preliminare di codice penale⁴⁸. Il compito affidato fu quello, in particolare, di

[...] proporre le riforme necessarie nel sistema della legislazione penale per conseguire, in armonia ai principi e metodi razionali della difesa della società contro il delitto in genere, un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale⁴⁹.

In effetti, già il mandato denunciava quelle che erano state le critiche della Scuola positiva nei confronti della legislazione vigente, ritenuta inadeguata ad osteggiare la crescente delinquenza e tanto meno in grado di attuare forme di prevenzione speciale o individuale. E lo stesso "Progetto Preliminare di codice penale italiano", che fu presentato il 1° gennaio 1921, accoglieva del tutto le istanze ed i dettami filosofici e politico-criminali della Scuola positiva⁵⁰.

Primo tra tutti, emergeva il principio della responsabilità legale che veniva normativamente sancito all'art. 18 del Progetto: «Gli autori e compartecipi di un delitto ne sono sempre *legalmente responsabili*, tranne i casi di giustificazione del fatto». Tale norma, a dire dello stesso Ferri nella sua Relazione al Progetto, costituiva la norma fondamentale e caratteristica del Progetto stesso,

[...] consacrando la conclusione più decisiva cui sin dall'inizio giunse la scienza criminale, rinnovata dal metodo galileiano, e completando il ciclo di evoluzione che le più recenti legislazioni penali avevano dovuto accettare dall'incoercibile predominio delle nuove idee e degli innegabili insegnamenti dell'esperienza sociale sui risultati della giustizia punitiva⁵¹.

Con tale disposizione, continuava Ferri, si assisteva, dunque, ad una graduale trasformazione del concetto di responsabilità penale, giacché dalla imputabilità morale di ispirazione classica si era passati, attraverso l'osservazione sperimentale, ad una mera "volontarietà" nel codice Zanardelli che, tuttavia, ancora non soddisfaceva le esigenze positiviste. Infatti, si continuava a distinguere tra delinquenti moralmente responsabili e delinquenti moralmente non responsabili. L'ultimo passaggio logico, grazie anche ai modelli di codice penale di matrice

48 C.F. GROSSO, *op. cit.*, p. 16.

49 G. VASSALLI, *op. cit.*, p. 270.

50 G. VASSALLI, *op. loc. ult. cit.*; F. GRISPIGNI, *op. cit.*, p. 79.

51 E. FERRI, *Relazione*, cit., p. 37. In termini analoghi, si esprimeva in un precedente scritto laddove sottolineava che la riforma della giustizia penale avrebbe dovuto fondarsi su di una norma essenziale, guidata da due criteri direttivi: la difesa sociale e la pericolosità, in E. FERRI, *Difese penali*, cit., p. 792.

filo-germanica, era allora quello di accettare che la giustizia penale non poteva in alcun modo misurare la “colpa” del delinquente, ma doveva assurgere alla funzione di difesa sociale in relazione alla pericolosità di quel soggetto⁵².

In base a tale norma, si rendevano tutti i delinquenti sempre legalmente responsabili, indipendentemente dalle loro condizioni di età, di salute mentale, di sesso, di ubriachezza, ecc., e venivano pure resi responsabili gli autori di delitti colposi, cioè tutti coloro i quali, alla luce della imputabilità morale, andavano esenti da responsabilità⁵³.

Una volta che il giudice avesse constatato un soggetto quale autore materiale del fatto, egli non doveva più indagare circa la sussistenza di una qualche colpa morale o ricercare un'impossibile equazione tra pena e delitto commesso⁵⁴: ciò che andava individuata era la sanzione più adatta alla personalità del delinquente, secondo i suoi precedenti personali, le condizioni familiari e sociali, le circostanze materiali del fatto, le condizioni psichiche e fisiche, e via discorrendo⁵⁵. E l'unica scappatoia concessa all'autore di un reato per sfuggire alla responsabilità legale era prevista all'art. 19 del Progetto che enucleava le cause di giustificazione tali da rendere il fatto solo apparentemente delittuoso in quanto compiuto *secundum jus* o perlomeno *non contra jus*⁵⁶.

4 - IN PARTICOLARE: L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO NELLA TEORICA DELLA RESPONSABILITÀ LEGALE

La Scuola positiva non aveva neppure tralasciato l'efficienza dell'elemento psicologico del reato, anzi, non essendo considerato più il delitto semplice entità astratta, questo veniva elevato a coscienza morale che operava il male e conduceva ad un danno per la società⁵⁷. Difatti, le pagine del Progetto dedicate all'elemento psicolo-

52 E. FERRI, *Relazione*, cit., p. 38.

53 E. PILI, *Appunti sul Progetto di Codice penale. Parte prima del Progetto*, in “Scuola Positiva”, 1921, p. 269. Con particolare riferimento agli infermi di mente, taluno metteva in luce come, essendo la sanzione criminale un mezzo di impedimento del reato, non c'era ragione per esonerare gli autori di reato infermi di mente, in F. GRISPIGNI, *op. cit.*, p. 77.

54 E. PILI, *Appunti sul Progetto di Codice penale. Parte seconda del Progetto*, in “Scuola Positiva”, 1921, p. 542.

55 E. FERRI, *Difese penali*, cit., p. 793. L'Autore continuava affermando che il delinquente dovesse sempre rispondere di fronte alla legge, «all'infuori di ogni dottrina filosofica e di ogni credenza religiosa, non per la colpa morale che esso abbia del fatto delittuoso da lui compiuto, ma per la pericolosità che con esso ha rilevato».

56 Per approfondimenti, si veda E. FERRI, *Relazione*, cit., p. 39. Soltanto nei casi di giustificazione del fatto, dunque, «non potrà più esercitarsi il magistero punitivo, ma non più in base al vecchio principio della non imputabilità morale, bensì a quello della giuridicità del fatto, che porta necessariamente alla inesistenza del delitto», in E. PILI, *Appunti sul Progetto di Codice penale. Parte prima del Progetto*, cit., 269.

57 E. JOVANE, *Il nuovo diritto penale*, in “Scuola Positiva”, 1924, p. 28. In questo modo, secondo tale Autore, il giudice poteva valutare la pericolosità morale dell'imputato, alla quale doveva poi

gico del reato, distinguendo tra delitti dolosi e colposi, sono forse le più brillanti e sono indice proprio di quella responsabilità legale cristallizzata nell'art. 18.

Una volta stabilita, dunque, la responsabilità legale per tutti gli autori di un delitto, inteso quale fatto socialmente pericoloso, bisognava comprendere in che termini quel fatto potesse considerarsi tale. Ferri, nella sua Relazione, individuava due ordini di ragioni:

[...] o perché esso sia l'espressione di una personalità priva dello sviluppo intellettuale e delle condizioni psichiche che rendono l'uomo adatto al vivere in società con altri uomini; o perché esso sia l'espressione di una personalità cosciente ma priva, per condizione congenita od acquisita, permanente o transitoria, di quel senso morale o senso sociale, per cui ogni uomo si astiene dagli atti illeciti e dannosi⁵⁸.

In ogni caso, ciò che contraddistingueva un fatto come delittuoso era l'elemento psicologico che non corrispondeva più alla cosiddetta "libera elezione" della Scuola classica né alla mitigata "volontarietà" del Codice Zanardelli, entrambe fondamento di "colpa morale"⁵⁹, ma doveva essere inteso «nel senso psicologico della genesi di ogni atto umano»⁶⁰, tenendo conto, come si è detto, delle condizioni psichiche. Si poteva quasi dire che i positivisti dessero maggior rilievo all'*animus* del delitto piuttosto che alla sua oggettiva materialità.

In particolare, le componenti della "libera elezione" e della "volontarietà" non avrebbero giustificato la punizione dei delitti colposi, nella specie di quelli commessi mediante omissione involontaria⁶¹. Da qui, l'esclusione da parte di alcuni teorici del diritto dei delitti colposi dall'area della punibilità, proprio perché nell'azione colposa mancava l'elemento della "volontarietà", presupposto della imputabilità morale. Ma l'evolversi della civiltà moderna dimostrava che la vita sociale era costellata di fatti simili, dai quali era comunque necessario difendersi ed il Progetto Ferri, il quale si prefiggeva proprio l'adattamento alla nuova realtà sociale, non poteva non prendere in considerazione, oltre al delitto doloso, anche quello colposo, prevedendoli entrambi all'art. 12. Pertanto, riconosciuto il delitto come l'espressione di una personalità socialmente pericolosa, una volta che quel fatto veniva attribuito ad un soggetto, egli ne doveva rispondere, fosse esso «determinato da un intendimento delittuoso o da trascuranza di quel minimo di disciplina sociale che

commisurare la pena, ed il danno sociale si configurava non solo come quello materiale e tangibile, ma anche come quello potenziale, «da cui la società ha diritto di difendersi, assumendo la pena, per tal guisa, un carattere profilattico».

58 E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 21.

59 Si veda E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 9.

60 E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 21.

61 Si pensi al caso, per esempio, del ferroviere che dimentica di segnalare l'arrivo di un treno e questo va ad urtare contro un altro o del cacciatore che spara contro la siepe e ferisce l'uomo che non sapeva si trovasse dietro, in E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 22.

la vita civile ci impone»⁶². Come è stato messo in luce, le pagine della Relazione al Progetto Ferri dedicate al delitto colposo e doloso contengono «un mirabile compendio della teorica della imputabilità, o, meglio, della responsabilità legale»⁶³.

Degno di nota è tuttavia l'elemento psichico nel delitto doloso che, nella concezione del Ferri, era composto di tre elementi imprescindibili: la volontà, l'intenzione e lo scopo. Volontario era innanzitutto l'atto proveniente dallo stimolo che spinge l'uomo a compiere un movimento muscolare volto a modificare la realtà esterna. Ma ciò non bastava. Per qualificare il delitto come doloso, infatti, era necessaria pure l'intenzione criminosa di voler compiere quell'atto, giacché la mera volontarietà era presente pure nei delitti colposi. Lo scopo, invece, rappresentava il motivo determinante dell'azione e perciò caratterizzava, per eccellenza, il dolo specifico; ma, il Progetto del Ferri lo poneva altresì proprio quale criterio per graduare la pericolosità del soggetto⁶⁴.

In questi termini, l'elemento psichico del reato perdeva qualsiasi connotato etico, quale base della imputabilità morale, e, nel contempo, diventava il presupposto per l'applicabilità delle sanzioni e l'indice di pericolosità del soggetto⁶⁵.

5 - IL TRAMONTO DELLA RESPONSABILITÀ LEGALE

Nonostante gli aspetti innovativi ed autentici del Progetto Ferri, esso non ebbe seguito, anche e soprattutto alla luce delle vicissitudini politiche che tormentavano il panorama italiano in quegli anni e l'incombere del regime fascista. Infatti, fu presto nominata una nuova commissione per la preparazione del Progetto definitivo di un nuovo codice penale: così, il 19 ottobre del 1930 fu pubblicato il testo definitivo ed il 1° luglio 1931 entrò in vigore il Codice Rocco.

Se, per un verso, tale codice si ispirava alla codificazione liberale del secolo precedente, tramandandone gli istituti di parte generale e riproducendone il catalogo dei reati di parte speciale⁶⁶, tuttavia, per altro verso, esso costituiva una significativa rottura con gli schemi del garantismo liberale.

62 Così E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 21. Secondo Ferri, anche nei delitti colposi era richiesto un nesso causale tra l'elemento psichico e l'elemento materiale che si traduceva nella causalità giuridica, diversa dalla causalità naturale, intesa quale risultato delle condizioni materiali preesistenti, naturali e concorrenti. Era proprio la causalità giuridica a fondare la responsabilità legale, collegando l'elemento psichico con le cause naturali che avevano determinato il delitto.

63 E. PILI, *op. loc. ult. cit.*

64 Si veda, in proposito, E. FERRI, *op. loc. ult. cit.* e, nello stesso senso, E. PILI, *op. ult. cit.*, p. 270. Analogamente, A. DE MARSICO, *Toghe d'Italia*, Bari, Laterza, 1979, p. 150, il quale, riferendosi a Ferri, disse: «egli fece del dolo la risultante di due elementi, il sentimento e l'intenzione, come obiettivo che si allaccia al movente; cioè lo imperniò sul motivo, e di questo si valse come di altro elemento per la valutazione bio-psico-sociologica del reato».

65 E. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 26.

66 Per approfondimenti, C.F. GROSSO, *op. cit.*, p. 22 ss., e G. VASSALLI, *op. cit.*, p. 272 ss.

Invero, la responsabilità legale continuava a rappresentare un vero e proprio ostacolo all'accoglimento integrale dell'indirizzo positivista tanto che il ministro Rocco si dimostrò del tutto contrario alla sua ammissione. Merita, tuttavia, sottolineare come, già nel Progetto del Codice Rocco, questa sembra trapelare attraverso istituti che costituiscono ancora oggi i capisaldi del diritto penale: si pensi, per esempio, alle eccezioni del concetto di imputabilità, secondo le quali chi commette il fatto di reato sotto l'azione di stupefacenti o in stato di ubriachezza volontarie o colpose o preordinate ne rispondeva (e ne risponde) ugualmente anche se non aveva la capacità di intendere e di volere; e, ancora di più, si rifletta sul sistema delle misure di sicurezza, che si affiancano alle pene, qualora il soggetto, imputabile o non imputabile, si sia dimostrato socialmente pericoloso⁶⁷. Non sono forse queste implicite applicazioni della teoria della responsabilità legale?

Sicuramente il gran pregio del Codice Rocco è quello di aver cercato un compromesso tra le due scuole e queste soluzioni probabilmente rappresentano il modo per attuarlo cosicché, come ammesso da taluno, «parte del bagaglio culturale e giuridico della Scuola positiva entra a vele spiegate nel sistema penale a fianco dell'impostazione classico-liberale dei meccanismi della responsabilità penale»⁶⁸.

È questa parte dell'eredità di Enrico Ferri.

67 B. CASSINELLI, "La responsabilità legale nel diritto vigente e nella pratica giudiziaria", in *Scritti in onore di Enrico Ferri*, cit., p. 73. L'Autore continuava poi affermando che «la prevalente applicazione delle misure di sicurezza costituirà un ulteriore passo verso la estensione della responsabilità legale, perché convincerà i giudici della necessità e della utilità che tutti i delinquenti rispondano dei reati commessi, pure adattando la forma delle sanzioni alle diverse loro condizioni biopsichiche».

68 C.F. GROSSO, *op. cit.*, p. 25.